

Piano di regolazione dell'offerta di Pecorino Romano DOP

Cons. Stato, Sez. III 8 giugno 2018, n. 3488 - Balucani, pres.; Noccelli, est. - I Buonatavola Sini s.r.l. in (avv. Cicerchia) c. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Avv. gen. Gen.) ed a.

Produzione, commercio e consumo - Regolazione dell'offerta del «Pecorino Romano DOP» - Piano di regolazione dell'offerta di Pecorino Romano DOP.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. L'appellante, I Buonatavola Sini s.r.l. (di qui in avanti, per brevità, I Buonatavola), è una società che produce formaggi tipici della campagna laziale, tra i quali il "*Pecorino Romano DOP*", quale produttrice iscritta nel registro europeo DOP e IGP in virtù del Reg CE n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1994.

1.1. Come per ogni tipologia di prodotto contrassegnata dalla denominazione "DOP", anche per il "*Pecorino Romano DOP*" le attività di tutela, promozione, valorizzazione ed informazioni del consumatore sono affidate ad un consorzio e, nel caso di specie, il Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano DOP (di qui in avanti, sempre per brevità, il Consorzio), al quale la odierna appellante non ha inteso aderire per le diversità di strategie commerciali e produttive che, a suo dire (p. 3 del ricorso), caratterizzano i produttori sardi rispetto a quelli del Lazio.

1.2. Il 7 aprile 2016 il Consorzio ha inoltrato a mezzo posta certificata a I Buonatavola la comunicazione prot. n. 95/B, datata 5 aprile 2016, con la quale ha rappresentato che il Ministero delle Politiche Agricole, con il decreto ministeriale n. 1831 del 9 marzo 2016, ha approvato il Piano di regolazione dell'offerta del Pecorino, proposto dal Consorzio, con il quale è stato stabilito un limite annuo di produzione del Pecorino, pari a «270.000 quintali di Pecorino Romano DOP con peso determinato alle 24 ore dalla produzione».

1.3. Nel rispetto di detto limite, il Consorzio, con quella stessa comunicazione, ha attribuito a I Buonatavola la quota massima di produzione per l'annata casearia in corso, pari a 608.324 chilogrammi, specificando che, ove superato il limite massimo assegnato, si sarebbe dovuto versare al Consorzio un contributo supplementare di € 0,16 per ogni chilogrammo di maggior prodotto realizzato a fronte del contributo ordinario fissato per l'annata casearia in corso in € 0,04 al kg.

2. I Buonatavola, nel ritenere illegittimo il Piano di regolazione dell'offerta, sia sotto il profilo dell'*iter* approvativo condotto sia in relazione agli effetti che il contingentamento provocava sulla produzione del "*Pecorino Romano DOP*" e nell'assumere, conseguentemente, come illegittimo anche il D.M. che lo aveva approvato, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, per chiedere l'annullamento, previa sospensiva, del D.M. n. 1831/2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante la «*regolazione dell'offerta del Pecorino Romano DOP*» nonché dell'allegato «*Piano di regolazione dell'offerta del Pecorino Romano DOP*», deducendo i seguenti motivi:

- a) la violazione dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990 per la omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;
- b) la violazione dell'art. 150 del Reg. UE n. 1380/2013 per il difetto del *quorum* richiesto per l'approvazione del Piano, l'eccesso di potere per il travisamento dei fatti e per la insufficiente istruttoria;
- c) il difetto dei presupposti di legge per il contingentamento del "*Pecorino Romano DOP*", l'eccesso di potere per il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione;
- d) l'eccesso di potere per la illogicità e la contraddittorietà della motivazione;
- e) la violazione dell'art. 150 del Regolamento UE n. 1308/13 e delle Linee Guida allegate al D.M. n. 15164 del 12 ottobre 2012;
- f) l'eccesso di potere per avere il D.M. di approvazione del Piano autorizzato l'applicazione dello stesso a decorrere dal giorno della sua pubblicazione, la motivazione illogica e contraddittoria.

2.1. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Autonoma della Sardegna e il Consorzio, i quali tutti, seppure con ordini di argomenti anche in parte diversi, si sono opposti all'accoglimento del ricorso e ne hanno chiesto la reiezione.

2.2. Il 29 luglio 2016 la odierna appellante ha depositato motivi aggiunti inerenti alla violazione dell'art. 150 del Regolamento UE n. 1308/2013 per il dedotto difetto di istruttoria in ordine all'esistenza di un accordo preventivo di adesione al Piano e per l'eccesso di potere per il difetto di istruttoria.

2.3. Con la sentenza n. 7619 del 3 luglio 2017 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso, siccome integrato dai motivi aggiunti, e ha compensato interamente tra le parti le spese del giudizio.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello I Buonatavola, deducendo tre distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado.



- 3.1. Si sono costituiti anche nel presente grado del giudizio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Autonoma della Sardegna e il Consorzio, tutti per chiedere la reiezione dell'appello.
- 3.2. Nella pubblica udienza del 31 maggio 2018 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L'appello deve essere respinto.
5. Con il primo motivo (pp. 6-14 del ricorso) l'odierna appellante, nel censurare la statuizione reiettiva del primo giudice, torna a richiedere, anche in questa sede, l'annullamento del D.M. approvativo del Piano di regolazione dell'offerta in ragione della omessa comunicazione, a I Buonatavola così come a tutti gli allevatori del Lazio, dell'avvio della comunicazione da parte del Consorzio in violazione dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990 e delle stesse Linee guida del Ministero del 27 giugno 2013.
- 5.1. La società I Buonatavola critica la sentenza impugnata per avere ritenuto il Piano di regolazione dell'offerta del "Pecorino Romano DOP" – e, conseguentemente, il D.M. n. 1831/2016, che lo ha approvato – come atto amministrativo avente natura generale e astratta, tale da escludere l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 della l. n. 241 del 1990, mentre in considerazione della individuabilità dei destinatari, degli effetti che il Piano avrebbe prodotto e della previsione normativa di un accordo preventivo di adesione al Piano con un *quorum* di due terzi, il Consorzio aveva l'obbligo di comunicare a tutti i produttori ed allevatori della filiera DOP la propria intenzione di proporre un Piano di regolazione dell'offerta.
- 5.2. Sotto tale aspetto la motivazione della sentenza impugnata violerebbe, secondo l'appellante, il disposto dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990, l'art. 5 delle Linee guida, adottate dal Ministero il 27 giugno 2013 e i presupposti del citato Regolamento UE in materia.
- 5.3. Il motivo deve essere respinto.
- 5.4. Bene ha evidenziato il primo giudice, sul punto, la portata generale del Piano impugnato, con la conseguente applicazione dell'art. 13 della l. n. 241 del 1990.
- 5.5. È indubbio, infatti, il carattere pianificatorio e programmatico del Piano, volto a regolamentare l'offerta del "Pecorino Romano DOP" e, quindi, quale strumento di programmazione finalizzato a prevenire la crescita incontrollata della produzione.
- 5.6. Ne consegue che in alcun modo possano applicarsi al Piano le garanzie procedurali di cui all'art. 7 della l. n. 241 del 1990, proprio per la previsione dell'art. 13 della stessa legge, che esclude l'applicazione delle disposizioni relative alla partecipazione «nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione».
- 5.7. Le pur brillanti deduzioni difensive dell'appellante, che richiama anche il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 29 maggio 2017 (doc. 1 allegato alla memoria difensiva depositata il 27 aprile 2018), non riescono ad incrinare le solide argomentazioni della sentenza impugnata in ordine alla natura pianificatoria del Piano, la cui portata generale appare incontestabile e, di fatto, incontestata dallo stesso appellante, anche alla luce del rilievo secondo cui il sistema delle certificazioni delle produzioni DOP è aperto all'ingresso di nuovi soggetti, non predeterminabili *ex ante*.
- 5.8. Né giova a I Buonatavola invocare la pretesa natura eccezionale delle previsioni contenute nel Piano, fondata sull'applicazione del previgente Regolamento UE n. 261/2012, perché, anche prescindendo dalla sua inapplicabilità *ratione temporis* al caso di specie, l'adozione dei piani di regolazione al ricorrere di situazioni di natura eccezionale, di cui al considerando n. 2 del Regolamento UE n. 261/2012, deve essere intesa nel senso, corretto, che il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha conosciuto sviluppi di natura eccezionale, che impongono l'adozione di misure preventive, quali appunto è il Piano (la cui natura generale, anche sol per questo, esce confermata), dirette a prevenire con regolarità e costanza la crescita incontrollata della produzione e, appunto, a regolare l'offerta, secondo una logica riequilibrativa del sistema e regolatrice del mercato, e non già che l'adozione del Piano sia una misura straordinaria, *extra ordinem*.
- 5.9. La garanzia di corretta informazione, di cui alle Linee guida del Ministero, va quindi anche essa intesa quale strumento non già di preventiva partecipazione, ma di adeguata pubblicità del Piano, per consentire ai produttori e agli allevatori interessati di adeguarsi alle misure di contingentamento.
- 5.10. Di qui, per le ragioni sin qui esplicitate, la infondatezza della censura in esame.
6. Con il secondo, articolato, motivo (pp. 14-24 del ricorso), l'odierna appellante lamenta, ancora, la violazione dell'art. 150 del Regolamento UE n. 1308/2013, in quanto il Piano era stato approvato senza il preventivo necessario accordo dei produttori della filiera e, in particolare, per la mancanza della prescritta maggioranza dei due terzi.
- 6.1. La società I Buonatavola censura la sentenza impugnata per non aver accertato la violazione di legge e il difetto di istruttoria che viziavano il D.M. impugnato:
- a) ritenendo la dichiarazione sostitutiva di notorietà equipollente alla prova dell'accordo previsto dal citato Regolamento UE e dalle Linee guida;
- b) in subordine, per non aver disapplicato le Linee guida per contrasto con il Regolamento UE n. 1308/2013 nella parte in cui avrebbero previsto, come ritenuto, la dichiarazione sostitutiva equipollente alla prova dell'accordo;



c) per non avere rilevato che quasi tutte le dichiarazioni di adesione prodotte non si riferivano alla deliberazione del 13 maggio 2015, ma a quella precedente del 30 luglio 2014, nella quale si faceva riferimento ad un Piano “diverso” da quello approvato dal Ministero;

d) per avere rilevato che le dichiarazioni rese dalle cooperative e dalle organizzazioni di produttori non riflettevano i requisiti e i contenuti previsti dalle Linee Guida, in quanto riportavano i dati produttivi e l’elenco dei produttori non riferiti all’anno precedente la presentazione del Piano;

e) di non aver in tal modo rilevato che risultava del tutto erroneo il conteggio del *quorum* ed, eliminando le adesioni incomplete e/o non pertinenti rispetto al Piano poi presentato al Ministero, il *quorum* prescritto dal Regolamento non risultava raggiunto.

6.2. Il motivo, nelle sue complesse articolazioni, è destituito di fondamento in quanto la sentenza impugnata, all’esito di un approfondito percorso motivazionale, ha correttamente respinto le censure proposte con il ricorso originario e i successivi motivi aggiunti.

6.3. Quanto al punto a), anzitutto, si deve rilevare che l’art. 6 delle Linee guida, non impugnato espressamente dall’odierna appellante (che, come si vedrà, non può legittimamente invocarne la disapplicazione per l’asserito contrasto con l’art. 150 del Regolamento UE), prevede che il soggetto legittimato alla proposizione dell’istanza debba presentare rispettivamente:

c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, del soggetto legittimato alla presentazione del piano che attesti:

- l’accordo preventivo di adesione al Piano di regolazione dell’offerta di almeno i 2/3 dei produttori di latte o dei loro rappresentanti, che rappresentino – *sic* – almeno i 2/3 del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio;

- l’accordo preventivo di adesione al Piano di regolazione dell’offerta di almeno i 2/3 dei produttori di formaggio che rappresentino i 2/3 della produzione del formaggio oggetto del piano nell’area geografica in cui ricade la produzione dello stesso;

d) l’elenco di tutti i produttori di latte che hanno aderito all’accordo preventivo (cartaceo e informatico) con la specifica dei quantitativi di latte ascrivibili ad ogni soggetto singolo o associato;

e) l’elenco di tutti i produttori di formaggio che hanno aderito all’accordo preventivo con la specifica dei quantitativi di formaggio ascrivibili ad ogni soggetto (cartaceo o informatico).

6.4. La previsione dell’art. 6 delle Linee guida, non contrastante con il dettato dell’art. 150 del Regolamento UE n. 1308/2013 che in alcun modo vieta che l’accordo sia dimostrato attraverso la presentazione di un atto di notorietà, è stata puntualmente rispettata dal Presidente del Consorzio, che ha allegato l’elenco dei caseifici e degli allevatori aderenti e le rispettive quantità prodotte.

6.5. La motivazione del primo giudice, sul punto, va esente da qualsivoglia censura.

6.6. Quanto al punto b), poi, ancora correttamente la sentenza impugnata ha posto in luce come la previsione delle Linee guida non contrasti con le regole del diritto eurounitario in materia e, in particolare, con l’art. 150 del Regolamento UE n. 1308/2013 che, nulla prevedendo circa le modalità con le quali l’accordo debba essere formalizzato, non esclude che l’esistenza del preventivo accordo sia dimostrata tramite una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del Consorzio, la cui veridicità sia garantita da un penetrante controllo ad opera della Regione, come è stato disposto dalle Linee guida qui in esame.

6.7. Quanto al punto c), ancora, si deve rilevare che il Piano di regolazione, approvato con la deliberazione del 30 luglio 2014, non è differente sul piano sostanziale da quello approvato con la deliberazione del 13 maggio 2015 e tale circostanza, espressamente riportata nella dichiarazione del Presidente del Consorzio del 25 novembre 2015, non è stata specificamente e convincentemente contestata dall’appellante, la quale si è limitata, sul punto, ad una contestazione dal tenore eminentemente formalistico.

6.8. La deliberazione del 13 maggio 2015 si può considerare conclusiva di un *iter* iniziato nel 2014, in quanto «*fa seguito a quanto precedentemente deliberato nell’assemblea dei soci del 30 luglio 2014 e da quanto emerso nell’assemblea del 9 aprile 2015*», aggiornando l’arco temporale di riferimento, previsto nel punto 3.3 e nel punto 3.4, prevedendosi che la quota di produzione da assegnare ad ogni produttore sia calcolata considerando anche la produzione del 2015, annata casearia in corso, se migliore rispetto alle annate casearie precedenti, al fine di valorizzare le imprese che si fossero mostrate più dinamiche nel tempo e sempre nel rispetto del criterio del massimo vantaggio produttivo già sancito nella deliberazione del 30 luglio 2014.

6.9. In sintesi, le dichiarazioni di adesione al Piano di regolazione dell’offerta riportano correttamente il riferimento alla delibera “madre” e, cioè, quella del 30 luglio 2014, in quanto con tale delibera, rimasta immodificata nelle sue sostanziali linee portanti, sono stati definiti e concordati gli elementi caratterizzanti del Piano, confermati, appunto, nelle deliberazioni successive.

6.10. Nel corso dell’istruttoria, puntualmente svolta dalla Regione Autonoma della Sardegna, è stata verificata l’effettiva adesione dei produttori al Piano di regolazione dell’offerta e non già ad un Piano diverso, come in modo astratto, generico e indimostrato assume l’odierna appellante, poiché i produttori, come risulta dalla documentazione acquisita, hanno condiviso preventivamente le finalità, gli obiettivi, i tetti di produzione, gli strumenti e i meccanismi di contribuzione,



ordinaria e aggiuntiva, le modalità di monitoraggio e controllo, gli obblighi dei produttori e tutti gli elementi essenziali del Piano presentato.

6.11. Quanto al punto *d*), ancora, bene ha rilevato il primo giudice che l'istruttoria condotta dalla Regione Autonoma della Sardegna è stata accurata e puntuale.

6.12. L'amministrazione regionale, durante l'istruttoria preliminare, ha accertato l'esistenza dell'accordo di almeno 2/3 dei produttori di latte e formaggio e ha verificato la sussistenza dei requisiti attraverso i dati richiesti all'organismo di controllo e un controllo a campione sull'effettiva adesione comprovata attraverso le singole dichiarazioni dei produttori di latte e formaggio e le deliberazioni delle cooperative e delle organizzazioni di produttori aderenti all'accordo, secondo quanto previsto dall'art. 7 delle Linee guida.

6.13. Nel dettaglio, come pure ha rilevato la sentenza impugnata con una approfondita disamina della metodica usata dalla Regione in riferimento al dato aggregato, l'unico disponibile fornito dall'organo di controllo, è stata seguita la seguente procedura:

a) l'acquisizione agli atti della dichiarazione del Presidente del Consorzio e degli allegati elenchi dei caseifici e dei produttori di latte aderenti al Piano;

b) l'acquisizione agli atti delle dichiarazioni dei presidenti di 26 caseifici cooperativi e privati aderenti al piano;

c) l'acquisizione dei dati certificati dall'organismo di controllo INEQ;

d) il confronto dei dati certificati dall'INEQ con i dati dichiarati dal Presidente del Consorzio su tutti i prodotti aderenti al Piano;

e) il controllo a campione delle sottoscrizioni dei singoli produttori o delle deliberazioni dell'organo decisionale delle cooperative/OP.

6.14. Questo controllo incrociato ha consentito di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal già citato art. 6, lett. c., delle Linee guida.

6.15. Per quanto riguarda la percentuale dei produttori controllati, l'amministrazione regionale ha verificato l'effettiva adesione di 10 caseifici su 26 caseifici cooperativi e privati aderenti al Piano e il campione di produttori di latte, la cui effettiva adesione è stata sottoposta a controllo, è pari al 44% delle imprese di allevamento che aderiscono all'accordo.

6.16. I controlli effettuati dalla Regione Autonoma della Sardegna hanno riguardato, come ha ben rilevato la sentenza impugnata, l'acquisizione dei dati certificati dall'organismo di controllo INEQ, relativi all'elenco dei caseifici riconosciuti ed attivi per le annualità 2013-2014 e 2014-2015 e l'elenco degli allevamenti ovisi riconosciuti e attivi per le stesse annualità.

6.17. Non possono trovare accoglimento nemmeno le censure dell'appellante relative alla presunta incompletezza della documentazione.

6.18. Quanto alla asserita mancanza della delibera dell'organo decisionale, con il quale sarebbe stata approvata l'adesione al Piano, si deve infatti rilevare, pur nella varietà delle differenti forme societarie e delle specifiche statutarie, che:

- per Sarda Formaggi s.p.a., è presente una dichiarazione dell'amministratore delegato che, come risulta dalla visura camerale allegata, risulta l'organo decisionale competente ad esprimere la volontà adesiva;

- per la Latteria "Sa Costera" è presente la deliberazione dell'assemblea dei soci;

- per la Latteria Ittiri è presente la deliberazione dell'assemblea dei soci;

- per la Latteria Bonorva è presente una dichiarazione del legale rappresentante, sostitutiva della delibera del consiglio di amministrazione, poiché sulla base dello statuto la competenza rientra tra quelle attribuite al consiglio di amministrazione e non all'assemblea dei soci;

- per FOI s.r.l. è presente una dichiarazione dell'amministratore delegato, in quanto specifico organo decisionale competente.

6.19. In ordine all'elenco dei produttori coinvolti, poi, Sarda Formaggi s.p.a., Fratelli Pinna Industria casearia s.p.a. e FOI s.r.l. non sono cooperative né organizzazioni di produttori, ma imprese private, con conseguente inapplicabilità dell'art. 3 delle Linee guida, secondo cui l'adesione all'accordo deve avvenire *«per i produttori singoli attraverso la sottoscrizione di specifica dichiarazione; per le cooperative e organizzazioni di produttori attraverso la deliberazione dell'organo decisionale che specifichi l'elenco dei produttori coinvolti»*.

6.20. È evidente che la decisione di aderire al Piano da parte di una impresa privata non può che riguardare la volontà della società e non di produttori esterni ad essa, che infatti – a campione – sono stati controllati singolarmente, a differenza di quanto avviene per le cooperative e per le organizzazioni di produttori.

6.21. In ordine ai rilievi mossi dall'appellante all'annata casearia, infine, si deve rilevare che nemmeno sotto profilo sussistono i denunciati vizi di illegittimità o di eccesso di potere.

6.22. Essendo stato il Piano presentato nel 2015, infatti, l'annata casearia da prendere in considerazione non poteva che essere quella 2014/2015, bensì quella precedente, del 2013/2014.

6.23. In ogni caso la Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito dell'attività istruttoria svolta, ha proceduto a verificare l'esistenza dell'accordo dei 2/3 anche sull'annualità successiva 2014/2015, pur non necessaria, al fine di verificare la permanenza nel tempo dell'accordo dei 2/3 dei produttori e, dunque, il mantenimento del requisito.

6.24. Come è emerso dal verbale istruttorio, le cui conclusioni mai risultano essere state efficacemente contrastate dall'appellante nemmeno nel presente giudizio, la percentuale di rappresentatività richiesta ai fini dell'approvazione del Piano è stata non solo mantenuta nell'annualità successiva, ma addirittura incrementata sia con riferimento ai produttori di latte che con riferimento ai produttori di formaggio.

6.25. In conclusione, e per riassumere l'analisi delle articolate censure sollevate dall'appellante anche in relazione al conclusivo punto e), l'amministrazione regionale, come ha correttamente evidenziato il primo giudice, ha accertato all'esito di una completa e approfondita istruttoria l'esistenza dell'accordo di almeno 2/3 dei produttori di latte e formaggio, verificando la sussistenza dei requisiti, di cui all'art. 6 delle Linee guida, attraverso i dati richiesti all'organismo di controllo e un controllo a campione sull'effettiva adesione attraverso le singole dichiarazioni dei produttori di latte e formaggio e le deliberazioni delle cooperative e delle organizzazioni dei produttori aderenti all'Accordo, secondo quanto previsto dall'art. 7 delle stesse Linee guida.

6.26. Dette Linee guida in nessun modo e in nessuna parte contrastano con le previsioni dell'art. 150 del Regolamento UE n. 1308/2013.

6.27. Il Piano risultante dalla delibera assembleare del 13 maggio 2015 non diverge, nella sostanza (e incontestabilmente), da quello approvato dall'assemblea del 30 luglio 2014.

6.28. Le dichiarazioni sui dati produttivi resa dai produttori sono correttamente riferite all'anno 2013/2014, ma in ogni caso è stato verificato il rispetto dei requisiti richiesti anche per l'annata casearia 2014-2015.

6.29. L'amministrazione regionale, in ultima analisi, ha agito nel completo rispetto della normativa e gli atti in questa sede non sono affetti da violazione di legge né da eccesso di potere per difetto di istruttoria, con la conseguente reiezione del complesso, articolato, motivo qui in esame.

7. Con il terzo motivo (pp. 24-31 del ricorso), infine, l'odierna appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere respinto la censura inerente alla violazione di legge e all'eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, del Piano di Regolazione e del D.M. n. 1831/2016, che lo ha approvato, e ciò per l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge sia perché discriminatorio delle posizioni dei piccoli produttori e non intellegibile nella indicazione dei criteri utilizzati per l'applicazione del tetto massimo produttivo e delle relative quote di produzione.

7.1. La società I Buonatavola contesta, in sintesi, due aspetti:

a) la contraddittorietà della sentenza impugnata per avere ritenuto legittimo il contingentamento della produzione, quando, in realtà, la stessa sentenza impugnata afferma che la domanda del prodotto è aumentata e, anzi, superiore alla disponibilità del prodotto, risultando addirittura dal verbale del Consorzio del 15 maggio 2015 che vi sarebbe stato un «*azzerramento delle giacenze*» (p. 26 del ricorso);

b) l'assoluta genericità del Piano e la totale carenza di indicazioni sulle sue finalità, non indicandosi i tetti di produzione – a differenza, ad esempio, del Piano di regolazione approvato dal Consorzio di Tutela dell'Asiago (doc. 21 fasc. ricorrente in primo grado) – con il conseguente illegittimo dimezzamento della produzione della stessa appellante nell'ultimo anno e la realizzazione di effetti iniqui, discriminatori e irragionevoli per i piccoli produttori, come appunto I Buonatavola, che rappresentano il 2,2% della produzione totale di “*Pecorino Romano DOP*”.

7.2. La censura, pur suggestiva, non è persuasiva.

7.3. Quanto al primo elemento, di cui al punto a), si deve infatti rilevare che le osservazioni dell'appellante non colgono nel segno, perché non è contraddittorio affermare che la domanda sia calata e, poi, che essa risulti superiore all'offerta, potendo ciò giustificarsi per il fatto che l'offerta sia restata stabile o in lieve calo per un certo periodo.

7.4. Dette osservazioni, poi, offrono solo un quadro parziale della situazione del mercato, poiché non tengono conto che all'aumento della domanda ha fatto riscontro, nel periodo di riferimento, un aumento ancora superiore dell'offerta, con una sovrapproduzione del 43% tra il 2015 e il 2016, con una conseguente drastica riduzione del prezzo del pecorino, ridottosi del 38% (passando dal prezzo medio di 9,38 €/kg al prezzo di 5,75 €/kg).

7.5. Il contingentamento della produzione, di fronte ad un previsto incremento della stessa (di fatto poi realizzatosi), appare allora misura preventiva necessaria ed adeguata a garantire una corretta regolamentazione del mercato per evitare ulteriori ripercussioni negative sulle aziende produttrici di latte e formaggio, come ha correttamente osservato la sentenza impugnata allorché ha ritenuto compatibile il fatto che la domanda di pecorino risultasse recentemente superiore alla disponibilità del prodotto con la previsione di un contingentamento per essere, appunto, la quantità prevista comunque in crescita rispetto al periodo oggetto di analisi.

7.6. Anche le censure inerenti al secondo elemento di cui al punto b), infine, non meritano accoglimento.

7.7. La presunta genericità e la sostanziale iniquità del Piano sono affermazioni puramente apodittiche dell'appellante, dovendosi qui rilevare che, contrariamente al suo assunto, questo, ai §§ 3.3. e 3.4., affronta la specifica questione dei tetti produttivi e dell'assegnazione delle indicazioni di produzione (quote).

7.8. Il criterio fissato dal Consorzio, quello del “massimo vantaggio produttivo”, è certamente puntuale, basato su dati certi e comunque ricavabili dall'analisi statistica e, soprattutto, rappresenta un criterio che tiene in specifica considerazione i caseifici che hanno incrementato la propria produzione nel 2015, come ha ben notato sul punto anche la sentenza impugnata, legando a tale incremento la fissazione della quota di produzione.

7.9. Né va trascurato che la stessa Commissione europea, nella relazione sull'evoluzione della situazione del mercato lattiero-caseario e sul funzionamento delle disposizioni del pacchetto latte, presentata davanti al Consiglio e al Parlamento europeo il 24 novembre 2016, osserva, al par. 3.4., rubricato «Regolazione dell'offerta di formaggio DOP/IGP (articolo 150)», che l'Italia e la Francia, unici due Paesi ad aver adottato disposizioni in materia di gestione dell'offerta di formaggio DOP/IGP, valutano positivamente l'utilizzo di strumenti finalizzati a garantire il corretto adeguamento dell'offerta alla domanda, la stabilizzazione dei prezzi e la protezione della produzione nelle zone svantaggiate.

7.10. Le censure dell'appellante, del tutto generiche, devono quindi essere disattese.

8. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere respinto in tutti i suoi tre motivi, sin qui esaminati, con la piena conferma della sentenza impugnata, che ha disatteso tutti i motivi del ricorso originario, siccome integrati dai motivi aggiunti.

9. La complessità delle questioni esaminate, di cui non constano al Collegio precedenti specifici, induce alla compensazione integrale delle spese inerenti al presente grado del giudizio.

9.1. Rimane definitivamente a carico dell'appellante, per la sua soccombenza sul piano sostanziale, il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.

(Omissis)

